



Roma, 3 giugno 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 64

Oggetto: Nuova disciplina delle detrazioni IRPEF dal 1° gennaio 2025
Circolare Agenzia Entrate n.6/E del 29 maggio 2025 -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 19-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 19 – 2025

Oggetto: Nuova disciplina delle detrazioni IRPEF dal 1° gennaio 2025
Circolare Agenzia Entrate n. 6/E del 29 maggio 2025 –

Con la Circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al riordino delle detrazioni stabilito con l'art. 1, comma 10, della Legge di Bilancio 2025 – n. 207 del 30 dicembre 2024 – che ha introdotto, dopo l'art. 16-bis del TUIR, l'art. 16-ter "*Riordino delle detrazioni*".

A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro, vengono stabiliti alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall'IRPEF, con un meccanismo di calcolo fondato su due parametri:

- reddito complessivo del contribuente
- numero dei figli fiscalmente a carico.

La norma prevede una riduzione progressiva, all'aumentare del reddito, dell'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, con una maggior tutela per le famiglie numerose o con un figlio con disabilità accertata.

In particolare, il comma 1 del nuovo art. 16-ter del TUIR prevede che per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro, gli oneri e le spese, per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sono ammessi in detrazione fino ad un determinato ammontare.

L'ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione, è calcolato moltiplicando l'importo base, determinato ai sensi del successivo comma 2 dello stesso art. 16-ter del TUIR, in base al reddito complessivo del contribuente, per un coefficiente indicato nel successivo comma 3, crescente in relazione al numero dei figli presente nel nucleo familiare e fiscalmente a carico del contribuente.

Il **comma 2** dell'art. 16-ter stabilisce che l'importo base degli oneri e delle spese sui quali si applica la detrazione, è pari a:

- a) **14.000,00** euro se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000,00 euro ma non superiore a 100.000,00 euro;
- b) **8.000,00** euro se il reddito complessivo è superiore a 100.000,00 euro.

Il successivo **comma 3**, stabilisce che il coefficiente da applicare all'importo base, ai fini del calcolo dell'ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, è pari a:

- a) 0,50 (50%) se nel nucleo familiare **non** sono presenti figli;
- b) 0,70 (70%) se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- c) 0,85 (85%) se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- d) 1 (100%) se nel nucleo familiare sono presenti, e fiscalmente a carico, più di due figli o un figlio con disabilità accertata.

Deve farsi riferimento al numero dei figli fiscalmente a carico, anche qualora siano a carico per una sola parte dell'anno, ad esempio per una nascita.

I figli rilevano anche se **non** si gode della relativa detrazione perché sostituita dall'assegno unico universale (AUU) o qualora il figlio abbia superato i requisiti anagrafici di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), del TUIR.

Ne consegue che il contribuente, ai fini del calcolo dell'ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione, deve:

- quantificare l'importo base di cui al comma 2, a seconda del reddito percepito;

-applicare all'importo base il coefficiente di cui al comma 3 individuato in relazione al numero dei figli.

Il risultato così ottenuto determina l'ammontare massimo degli oneri e delle spese sui quali il contribuente deve calcolare la detrazione spettante.

Ad esempio, in presenza di un reddito complessivo di 75.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro, l'importo base è di € 14.000,00. L'importo massimo degli oneri e delle spese ammesso è:

- 7.000,00 euro – nessun figlio a carico - 50% di 14.000;
- 9.800,00 euro – un figlio a carico - 70% di 14.000;
- 11.900,00 - due figli a carico - 85% di 14.000;
- 14.000,00 - più di due figli o un figlio disabile – 100% di 14.000

In presenza di un reddito complessivo superiore a 100.000,00 euro, l'importo base è di 8.000,00 euro e l'importo massimo degli oneri e delle spese ammesso è:

- 4.000,00 euro – nessun figlio a carico - 50% di 8.000;
- 5.600,00 euro - un figlio a carico - 70% di 8.000;
- 6.800,00 euro – due figli a carico - 85% di 8.000;
- 8.000,00 euro -più di due figli o un figlio disabile a carico - 100% di 8.000

E' precisato, nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate, che nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute dal contribuente nel periodo di riferimento, siano superiori all'ammontare massimo determinato a norma di legge, il contribuente ha facoltà di individuare, in sede di dichiarazione dei redditi o tramite indicazioni al sostituto d'imposta, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione sulla base delle disposizioni agevolative.

Ciò in quanto le varie spese rientranti nel plafond possono dare, a parità di oneri sostenuti, differenti detrazioni quali, ad esempio, le erogazioni liberali con *bonus* dal 26 al 35%, o i *bonus* edilizi che prevedono detrazioni in misura maggiore.

Il **comma 4** dell'art. 16-ter del TUIR stabilisce che, ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000,00 e fino a 100.000,00, **sono escluse**:

- le spese sanitarie determinabili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR;
- le somme investite nelle *start-up* innovative;
- le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative

Sono esclusi gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024.

Il reddito complessivo deve essere assunto al netto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Il **comma 13 della Legge di Bilancio 2025** ha previsto, infine, l'innalzamento da 800,00 a **1.00.000** euro del limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica, per le quali spetta la detrazione del 19%.